



## **Titolo**

Processo sportivo in genere – intervento del terzo – art. 104 CGS - presupposti

## **Descrizione**

L'art. 104 CGS CONI subordina l'intervento del terzo a tre condizioni: la titolarità di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata; il deposito dell'atto non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza; la specifica dimostrazione dell'interesse che lo giustifica (CFA, Sez. I, n. 29/2021-2022); (nella specie la Corte ha ritenuto inammissibile l'intervento in quanto la società non aveva dimostrato la posizione giuridica e l'interesse di cui sarebbe stata titolare; inoltre la posizione della società, ricorrente e poi reclamante in una vicenda parallela, era già stata definita dalle Sezioni unite e la sola possibilità di invocare in eventuali giudizi innanzi al Collegio di garanzia dello sport o in sede di revocazione una pronuncia favorevole alla reclamante costituisce una situazione di mero fatto, giuridicamente irrilevante e insufficiente a consentire la partecipazione al presente giudizio).

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 0026/CFA/2024-2025/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Castiglia

## **Riferimenti normativi**

art. 104 CGS; art. 34 CGS CONI

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0026 CFA del 6 settembre 2024 (Parma Calcio 1913 srl/Lega Nazionale Professionisti Serie A)**